

## PERMESSI

**Permessi per motivi personali o familiari. CCNL 12/01/2012 art.57**

**L'Azienda può concedere:**

- Brevi permessi retribuiti per motivi personali o familiari
- Periodi di congedo, retribuiti o no, per gravi motivi personali o familiari
- Una aspettativa non retribuita fino ad un massimo di un anno, utilizzabile in non più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio, in particolare accoglieranno la richiesta per necessità di assistenza del figlio con età da tre a otto anni, che sia affetto di patologie di particolari gravità, idoneamente certificate
- Le imprese valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità ai fini delle conseguenti necessità di cura (emodialisi, neoplasie,...)

## MALATTIA - INFORTUNIO

**Malattie e infortuni. CCNL 12/01/2012 art.58**

In caso di assenza per malattie o infortuni accertati, l'impresa conserva il posto e l'intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice che abbia superato il periodo di prova per un periodo variabile secondo quanto indicato nella tabella seguente:

**Per un'assenza continuativa (comporto secco)**

Anzianità*	Mesi
a) fino a 5 anni	6
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni	8
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni	12
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni	15
e) da oltre 20 anni e fino a 25 anni	18
f) oltre i 25 anni	22

**Per una sommatoria di assenze (comporto per sommatoria)  
Nell'arco dei 48 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza**

Anzianità*	Mesi
a) fino a 5 anni	8
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni	10
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni	14
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni	18
e) da oltre 20 anni e fino a 25 anni	22
f) oltre i 25 anni	24

\*Per anzianità si intende il periodo di servizio presso la stessa banca.

Il cambio di azienda non prevede il riconoscimento in automatico dell'anzianità pregressa presso la precedente azienda, deve essere esplicitata la volontà di riconoscerla nella lettera di assunzione.

**Comma 4.** I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 36 mesi complessivi.

**Comma 9.** Le imprese segnaleranno, **con un mese di anticipo**, ai lavoratori/lavoratrici interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto.

**Comma 10.** Se la malattia o l'infortunio proseguono oltre i termini suindicati il lavoratore/lavoratrice, **prima della scadenza di detti termini**, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata **massima di 8 mesi** e senza alcun effetto sul decorso dell'anzianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio.

Composto e Stampato presso la sede First/CISL Emilia Centrale a Reggio Emilia - Via Turri,69 -tel.0522/357445 - (fax 357438)  
- e-mail [credem@firstcisl.it](mailto:credem@firstcisl.it) - zona Credem nel sito First/CISL Nazionale [www.firstcisl.it](http://www.firstcisl.it)  
Hanno collaborato a questo numero: Sandoni M. - De Conti S.

# ASPETTATIVA PER MALATTIA

**CCNL 12/01/2012 art.58 comma 10.**

Quando un certificato medico prevede un'assenza che porti il lavoratore a superare il periodo di comportamento (vedi tabella pagina precedente), questi ha la facoltà di chiedere, contestualmente alla presentazione del certificato medico, di essere messo in aspettativa per superamento del periodo di comportamento.

L'aspettativa non può durare oltre gli otto mesi consecutivi e può essere al massimo di dodici mesi nel quinquennio.

Il R.D.L. (Regio Decreto Legge) 13 nov. 1924 n.1825 stabilisce il trattamento economico di questa aspettativa e si riferisce solo al periodo di comportamento per sommatoria.

**Nel caso di lavoratore con anzianità fino a dieci anni:**

retribuzione al 100% per il primo mese ed al 50% per i successivi due mesi.

**Nel caso di lavoratore con anzianità superiore a dieci anni:**

retribuzione al 100% per i primi due mesi ed al 50% per i successivi quattro mesi.

**Nota:** Viene presa a riferimento la data del certificato medico che porta a superare il periodo di comportamento per sommatoria, quindi se il certificato avesse decorrenza due mesi prima di tale data, ma con una durata maggiore del periodo residuo, il conteggio dei mesi retribuiti partirebbe dalla data del certificato, vanificando i primi due mesi di retribuzione garantita (perché già coperti dalla previsione del CCNL).

Eventuali altri certificati medici presentati successivamente alla domanda di aspettativa hanno l'effetto di prorogarla fino alla durata massima che ricordiamo essere di otto mesi consecutivi e di dodici nel quinquennio.

**Vi consigliamo di prendere contatto con il vostro dirigente sindacale appena ricevuta la comunicazione aziendale dell'ultimo mese di comportamento utilizzabile (vedi pagina precedente), per evitare errori nella richiesta di aspettativa.**

## FAC-SIMILE DOMANDA ASPETTATIVA

Spett.le  
Credito Emiliano  
Uffi del Personale  
Via Emilia S.Pietro n.4  
42121 Reggio Emilia

Oggetto: richiesta aspettativa CCNL 12/01/2012 art.58 comma 10

Il sottoscritto ..... Dipendente di codesto Istituto

CHIEDE

di essere messo in Aspettativa per superamento del periodo di comportamento per sommatoria dal giorno ...../...../.....

al giorno ...../...../..... come indicato nel certificato medico presentato in data odierna n. ....

Distinti saluti

Luogo e data

Il dipendente